

Repertorio n. 151377

Fascicolo n. 34180

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette (2007) oggi venerdì ventuno (21) dicembre

alle ore 9,03.

In Ravenna, Via Villa Glori n. 4.

Davanti a me Dottor Giancarlo Pasi Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, con residenza in Ravenna, si è costituito il signor

COFFARI GILBERTO, nato a Bertinoro (FC) il 12 giugno 1946, residente a Cervia (RA) Via Meucci n. 4.

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Esso comparente agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società

"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.p.a." o in forma abbreviata **"IGD S.p.A."** con sede in Ravenna (RA) Via Agro Pontino n.13, capitale sociale deliberato Euro 355.902.405,00, sottoscritti e versati euro 309.249.261,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna 00397420399, R.E.A. n.88573 mi chiede di porre a verbale le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci.


Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il signor Coffari Gilberto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e dichiara quanto appresso:

- che la presente assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, in questo luogo in prima convocazione per le ore 9,00 del giorno di oggi e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 dicembre 2007, stesso luogo ed ora, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Finanza & Mercati" del giorno martedì 20 novembre 2007 n. 228;

- che, come risulta dall'elenco nominativo che previa visione e sottoscrizione del costituito e mia, allego al presente atto sotto la lettera "A", sono presenti in proprio ed in forza di regolari deleghe da conservarsi agli atti della società, n.tre (3) rappresentanti di novantasei (96) azionisti portanti complessivamente n. 207.948.694 azioni sulle complessive n. 309.249.261 (trecentonovemilioniduecentoquarantanovemiladuecentosessantuno) azioni ordinarie rappresentanti l'intero capitale della società e che è quindi presente il 67,243% (sessantasette e duecentoquarantatre per cento)

- che essendo tutte le azioni sociali dematerializzate ed accentrate a MONTE TITOLI S.p.a, sono state rilasciate nei termini di legge, per tutte le azioni qui rappresentate, le apposite comunicazioni previste dall'art. 34/bis della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998

Registrato a Ravenna
il 27-12-2007
al n. 10628
D. n. 10628
P. n. 10628
il 28-12-2007
R.E.A. n. 88573
Reg. Imp. 0039742039



- che come risulta dall'apposita verifica eseguita da collaboratori di fiducia di esso Presidente, le deleghe di partecipazione alla presente assemblea sono tutte conformi al disposto dell'art. 2372 C.C. nonché agli articoli 136 e seguenti e 160 del D.Lgs n. 58/1998;

- che è presente l'Organo Amministrativo in persona di esso comparente e dei Consiglieri Riccardo Sabadini, Carbonari Maria Filippo oltre ad esso Presidente

- che del Collegio Sindacale sono presenti: nessun sindaco

- che, in considerazione di tutto quanto sopra constatato, la presente assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. "Proposta all'assemblea dei soci di modifica, condizionata all'effettivo esercizio da parte di IGD dell'opzione per il regime speciale disciplinato ai commi 119 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Istitutiva) dei seguenti articoli dello Statuto:

- art. 1 ("Denominazione, sede, durata"), da modificare mediante inserimento nella denominazione sociale dell'inciso "società di investimento immobiliare quotata". Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- art. 4 ("Oggetto sociale"), da emendare con inserimento delle previsioni stabilite dall'art. 3 del Decreto 7 settembre 2007 n. 174 (Regolamento Attuativo) in materia di limiti alla concentrazione dei rischi all'investimento e di controparte e limite massimo di leva finanziaria consentito, a livello individuale e di gruppo; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta all'assemblea dei soci di modifica del disposto degli art. 4 (Oggetto Sociale) e 16.7 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto, mediante inserimento di specificazioni dirette a chiarire la portata delle suddette previsioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente, preliminarmente, fa constatare e dichiara quanto segue:

- che, ai sensi della delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, è stato redatto l'elenco degli azionisti che partecipano alla società con azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs n. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno direttamente o indirettamente possedute e della relativa percentuale di capitale sociale posseduta; tale elenco viene qui riportato come segue:

- Coop. Adriatica, s.c.a r.l. n. 128.329.438 (centoventottomilionitrecentoventinove milaquattrocentotrentotto) azioni

ordinarie, pari al 41,497% (quarantuno virgola quattrocento-
novantasette per cento) del capitale sociale;

- Unicoop Tirreno, società cooperativa n. 42.186.691 (qua-
rantaduemilionicentoottantaseimilaseicentonovantuno) azioni
ordinarie, pari al 13,642% (tredici virgola seicentoquaran-
tadue per cento) del capitale sociale;

- che ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs n. 58/1998, alla So-
cietà risulta essere stato stipulato un patto parasociale,
avente ad oggetto azioni della Società tra gli azionisti
COOP. ADRIATICA e UNICOOP TIRRENO, per il quale sono stati
adempiti tutti gli obblighi e/o adempimenti previsti dal-
l'art. 122 del suddetto D.Lgs n. 58/1998;

- che ai sensi dell'art.122 del D.Lgs n.58/1998, alla socie-
tà risulta essere stato stipulato un patto di consultazione,
avente ad oggetto azioni della società tra Fondazione Cassa
di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Bo-
logna e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, per il quale
sono stati adempiti tutti gli obblighi e/o adempimenti pre-
visti dall'art.122 del suddetto D.Lgs n.58/1998;

- su richiesta espressa del Presidente stesso, nessun parte-
cipante all'Assemblea ha comunicato l'esistenza di eventuali
ulteriori patti parasociali ai sensi dell'art.122 del mede-
simo D.Lgs.;

- che la società non ha emesso azioni munite di particolari
diritti;


- che sono stati regolarmente espletati nei confronti della
CONSOB e della Borsa Italiana S.p.A, gli adempimenti infor-
mativi di cui agli artt. 70 e 92 del Regolamento n.11971 del
14 maggio 1999 e non sono pervenute richieste di chiarimenti
ed osservazioni da parte della CONSOB e della Borsa Italiana
s.p.a. stesse;

- che nessuno degli intervenuti ha fatto presente l'eventua-
le carenza di legittimazione al voto ai sensi della disci-
plina vigente.

Dà quindi atto della presenza del personale qualificato per
il miglior svolgimento dei lavori assembleari e ricorda che
gli azionisti o relativi procuratori che intendessero abban-
donare l'assemblea prima del termine o comunque prima della
votazione devono farlo rilevare all'uscita per l'aggiorna-
mento dei voti presenti.

Il Presidente informa che, ai sensi e per gli effetti del
Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati
degli azionisti o degli aventi diritto al voto partecipanti
all'Assemblea saranno trattati dalla Società esclusivamente
per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli
adempimenti assembleari.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine
del giorno, il Presidente informa che in sala è attivo un
sistema di audio registrazione ai fini della verbalizzazione
della presente assemblea. Egli inoltre comunica che la vota-



zione sarà effettuata per alzata di mano.

Il Presidente invita i presenti a segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente ed iniziando a trattare l'ordine del giorno, sul primo punto espone all'assemblea, l'opportunità, ravvisata dal Consiglio di Amministrazione della società, di consentire alla società medesima, là dove ne sussistessero i presupposti normativi, di esercitare, fatte le dovute valutazioni anche alla luce dei chiarimenti normativi sulla disciplina in materia di SIIQ, l'opzione per il regime speciale di "Società di Investimento Immobiliare Quotata" (SIIQ) disciplinato dai commi 119 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (la "Legge Istitutiva") entro il termine del 31 dicembre 2007 o entro l'ulteriore termine eventualmente prorogato, dalla normativa di riferimento, in modo di usufruire delle relative agevolazioni fiscali sin dall'inizio dell'anno 2008.

Egli informa che è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione la relazione illustrativa, redatta in conformità allo schema n. 3 dell'allegato 3A al Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, trasmessa alla Consob, messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dal Regolamento stesso nonché presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., rinviando quindi a tale relazione, per ogni dettaglio. Fa altresì presente che, qualora la società eserciti l'opzione del regime agevolato nei termini previsti dalla legge, è necessario modificare di conseguenza lo statuto sociale e precisamente l'art. 1, per quanto riguarda la denominazione che dovrà contenere l'inciso "società di investimento immobiliare quotata" e quindi propone la seguente formulazione:

"1.1 La società è denominata "Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A." ovvero, in forma abbreviata "IGD SIIQ S.p.A."

e all'art. 4 relativo all'oggetto sociale mediante l'inserimento di un nuovo comma, il comma 4.3 del seguente tenore:

"4.3 Le predette attività saranno compiute nel rispetto delle seguenti regole in materia di investimenti e dei limiti alla concentrazione del rischio e alla leva finanziaria di seguito indicati.

(i) la Società non investe, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore al 30% delle proprie attività in un unico bene immobile, avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie, fermo restando che nel caso di piani di sviluppo oggetto di un'unica progettazione urbanistica, cessano di avere caratteristiche urbanistiche unitarie quelle porzioni del bene immobile che siano oggetto di concessioni edilizie singole e funzionalmente autonome o che siano dotate di opere di urbanizzazione sufficienti a garantire il collegamento ai pubblici servizi.

(ii) i ricavi provenienti da uno stesso locatario o da locatari appartenenti allo stesso gruppo non possono eccedere il 60% dei ricavi complessivamente provenienti dalla locazione; (iii) il limite massimo di leva finanziaria consentito, a livello individuale e di gruppo, è pari all'85% del valore del patrimonio.

I suddetti limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali o comunque non dipendenti dalla volontà della Società. Salvo il diverso interesse degli azionisti e/o della Società, il superamento non potrà protrarsi oltre 24 mesi, per quanto riguarda le soglie di cui ai paragrafi (i), e (ii) e 18 mesi, per quanto riguarda la soglia di cui al paragrafo (iii)".

Precisa altresì che, qualora l'Assemblea deliberi di aderire a tali proposte, che venga dato mandato all'Organo Amministrativo di apportare allo Statuto sociale le relative modifiche una volta che la società abbia esercitato l'opzione per il regime speciale di "Società di Investimento Immobiliare Quotata" (SIIQ) previsto dalla richiamata legge e di depositare lo statuto aggiornato al competente Registro Imprese.

Il Presidente sottopone quindi all'approvazione dell'Assemblea la proposta di delibera.

L'assemblea straordinaria preso atto di quanto illustrato dal Presidente e della Relazione illustrativa degli Amministratori

DELIBERA

1) di approvare la modifica della denominazione della società e quindi dell'art. 1 dello statuto e l'integrazione dell'oggetto sociale mediante l'inserimento all'art. 4 di un nuovo comma, il comma 4.3, nel modo seguente:


"Articolo 1 - 1.1 La società è denominata **"Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A."** ovvero, in forma abbreviata **"IGD SIIQ S.p.A."**

"Articolo 4 - (omessi i commi 4.1 e 4.2) -

4.3 Le predette attività saranno compiute nel rispetto delle seguenti regole in materia di investimenti e dei limiti alla concentrazione del rischio e alla leva finanziaria di seguito indicati.

(i) la Società non investe, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore al 30% delle proprie attività in un unico bene immobile, avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie, fermo restando che nel caso di piani di sviluppo oggetto di un'unica progettazione urbanistica, cessano di avere caratteristiche urbanistiche unitarie quelle porzioni del bene immobile che siano oggetto di concessioni edilizie singole e funzionalmente autonome o che siano dotate di opere di urbanizzazione sufficienti a garantire il collegamento ai pubblici servizi.

(ii) i ricavi provenienti da uno stesso locatario o da loca-



tari appartenenti allo stesso gruppo non possono eccedere il 60% dei ricavi complessivamente provenienti dalla locazione; (iii) il limite massimo di leva finanziaria consentito, a livello individuale e di gruppo, è pari all'85% del valore del patrimonio.

I suddetti limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali o comunque non dipendenti dalla volontà della Società. Salvo il diverso interesse degli azionisti e/o della Società, il superamento non potrà protrarsi oltre 24 mesi, per quanto riguarda le soglie di cui ai paragrafi (i), e (ii) e 18 mesi, per quanto riguarda la soglia di cui al paragrafo (iii)".

2) di stabilire che **l'efficacia di tali modifiche statutarie sia** condizionata all'esercizio da parte della società dell'opzione per il regime speciale disciplinato dai commi 119 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni o integrazioni;

3) di conferire all'Organo Amministrativo e per esso al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di persone all'uopo delegate, a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, e, in particolare, quello di provvedere alla predisposizione e al deposito al competente Registro delle Imprese del testo di statuto aggiornato con le modifiche degli artt. 1 e 4 sopra approvate nonché quello di provvedere alla predisposizione di un atto o documento contenente le proprietà immobiliari ai fini delle prescritte volture e trascrizioni nei pubblici Registri Immobiliari e Catastali e le proprietà dei beni mobili registrati ai fini delle prescritte volture nei Pubblici Registri competenti. In conseguenza della modificata denominazione sociale nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, di tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta.

Nessuno chiedendo la parola ai sensi dell'art.10 del regolamento dell'Assemblea il Presidente passa alla votazione di delibera.

Prima di sottoporre a votazione le modifiche proposte, il Presidente dà atto che sono presenti in proprio e per delega i rappresentanti di n. tre presenti (duecentosette-milanovecentoquarantottoseicentonovantaquattro azioni ordinarie relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione prevista dall'art. 2370 c.c.), pari al 67,243% (sessantasette e due-

centoquarantatre per cento) del capitale sociale, passa quindi alla votazione per alzata di mano.

Ad esito della votazione, mi dichiara che l'Assemblea ha approvato le proposte con voti favorevoli tre portanti 207.948.694 di azioni ordinarie pari al 67,243% del capitale sociale contrari nessuno pari allo zero per cento del capitale sociale.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente l'opportunità di chiarire la portata degli articoli 4 e 16 dello statuto sociale e, in particolare:

- di conferire maggiore coerenza all'attuale dispositivo dell'art. 4.1 con riferimento all'ambito territoriale di operatività della società, attualmente limitato all'Italia;
- di garantire una più stretta aderenza dell'art. 16.7 dello statuto sociale al novellato testo dell'art. 147-ter del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") a mente del quale "almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, rinviando a tale relazione per ogni dettaglio.

L'assemblea straordinaria, preso atto di quanto illustrato dal Presidente e della Relazione illustrativa degli Amministratori

DELIBERA

4) di modificare gli articoli 4.1 e 16.7 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 4 -

4.1 La Società ha per oggetto esclusivo ogni attività ed operazione in campo immobiliare, sia per conto proprio che di terzi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili per qualsivoglia uso e destinazione anche mediante assunzione e/o affidamento di appalti o concessioni e lo sviluppo di iniziative nel campo immobiliare, nonché la partecipazione a gare d'appalto su mercati nazionali ed esteri, costituzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la cancellazione di diritti relativi ad immobili, con esclusione dell'attività di agenzia e mediazione immobiliare, la compravendita e la conduzione di aziende e di pubblici esercizi."

Omesso il comma 4.2

"Articolo 16 - omessi i commi dal 1 al 6 -

"16.7 Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Nel caso in cui venga

presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Qualora siano state presentate più liste, almeno un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza; pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina sopra descritti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un'unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell'ultimo candidato in graduatoria, il candidato delle liste di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato"

Omesso il comma 8.

5) di conferire all'Organo Amministrativo e per esso al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di persone all'uopo delegate, a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, e, in particolare, quello di adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, di tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta.

Nessuno chiedendo la parola ai sensi dell'art.10 del regolamento dell'Assemblea il Presidente passa alla votazione di delibera.

Prima di sottoporre a votazione le modifiche proposte, il Presidente dà atto che sono presenti in proprio e per delega i rappresentanti di n. 207.948.694 azioni ordinarie relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione prevista dall'art. 2370 c.c., pari al 67,243% del capitale sociale, passa quindi alla votazione per alzata di mano.

Ad esito della votazione, mi dichiara che l'Assemblea ha approvato le proposte con voti favorevoli tre portanti 207.948.694 di azioni ordinarie pari al 67,243% del capitale sociale, contrari nessuno pari allo zero per cento del capitale sociale.

Quindi il comparante mi consegna il testo di statuto contenente la modifica degli artt. 4 (comma 4.1.) e 16 (comma 16.7) che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "B" mi consegna altresì la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "C".

Proclamati i risultati della votazione, il Presidente ha dichiarato chiusa l'Assemblea alle ore 9,45

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della

Società.

Ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dall'Assemblea.

Io Notaio ho letto al comparente che lo ha approvato questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia con nastro indelebile ai sensi di legge e da me completato a mano su di cinque fogli per pagine diciassette e fin qui della diciottesima.

Sottoscritto alle ore 9,46

F.to Gilberto Coffari


F.to Giancarlo Pasi Notaio

Stampa Eletto Partecipanti / Azionisti

N.	Partecipante - Rappresentato	Assenti alle votazioni	
		Ordinarie Rappresentate	Dettaglio
	- SCOTTISH WINDOWS INV. PARTNERS. INV FUND FUNDS ICVC EUROP. R.		27.367
	- SCOTTISH WINDOWS PLC		33.265
	- SELIGMAN GLOBAL FUND SERIES INC		159.362
	- SEMPER ENERGY FENSION MASTER TRUST		2.622
	- SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENTCOMPANY		21.115
	- ST LUKE'S EPISCOPAL HOSPITAL FOUNDATION		35.899
	- STATE OF INDIANA PUBLIC RETIREMENT FUND		2.801
	- STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BORD		1.025.000
	- STATE STREET BANK AND TRUST CO INV. FUND FOR TAXEX.RET. PLANS		680
	- STATE STREET BANK AND TRUSU CO INV. FUND FOR TAXEX.RET. PLANS		25.806
	- STICING BEWR BEROPSVR BEHER MGR		387.702
	- STICHTING BEDRIJPSFONDONS VOOR		81.000
	- STICHTING BEWAARBEDRIJF GUESTOS		92.812
	- STICHTING FENSIOENFONDS CAMPINA		82.403
	- STICHTING FENSIOENFONDS MEDISCHE SPECIALISTEN		48.101
	- STICHTING FENSIOENFONDS AKZO NOBEL		234.179
	- STICHTING FENSIOENFONDS OCE'		151.668
	- STICHTING FENSIOENFONDS VOOR HUISAKARTEN		109.101
	- STICHTING FENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE		36.371
	- STRATEGIC INVESTMENT SERVICE		101.499
	- STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM		1.199
	- SWIP SICAV-EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND		4.680
	- SWIP SICAV-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		31.737
	- SWISS CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS		109.969
	- THE NEWOURS FOUNDATION		121.374
	- WISDOMTREE EUROPE SMALL DIVIDEND FUND		5.487
	- WISDOMTREE INTERN REAL ESTATE SECTOR FUND C/O BNY MELLON		22.198
	- WM POOL - EQUITY TRUST N 9		1.030.206
	- WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND		92.075
00002	DALL'ARA STEFANO	128.329.438	128.329.438
00003	COOPERATIVA ADRIATICA SCARL		
00003	DALL'ARA STEFANO	42.186.691	42.186.691
	- UNICOOP TIRRENO SOCIETA' COOPERATIVA		


Debeti Calveo

*Allegato A du. 36180
di periodo*



Stampa Elenco Partecipanti / Azionisti

N. Rappresentato	Partecipante	Assenti alle Votazioni	
		Ordinarie Rappresentate	Dettaglio
	FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES RETIR SYSTEM	35.254	
	FCP UNICOMPT IMMOBILIER	268.605	
	FIDUCIARY TRUST INTERNATIONAL AS AGENT FOR CLIENTS	107.500	
	FORD FOUNDATION	916.416	
	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	2.609	
	FT FTSE EPRA/NAREIT GLOB RE INDEX FD C/O BANK OF NEW YORK	713	
	GENERAL BOARD OF PENSION HEALTH BEN. METHODIST	565.000	
	GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX FUND	31.627	
	GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND	151.636	
	IAM NATIONAL PENSION FUND	23.944	
	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STR INTERN PROPERTY STRATEGY NO 2	308.258	
	ISHARE S&P WORLD EX US PROPERTY INDEX FUND	22.293	
	ISHARE FTSE EPRA NAREIT EUROPE INDEX FUND	4.790	
	J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND	19.921	
	LIFESPAN CORPORATION	120.000	
	MARCH LIMITED	132.300	
	MIC INVESTMENT PORTFOLIOS ICVC	253.237	
	MSCI EAFE SMALL CAP PROVISION. INDEX SEC. COMMON TRUST FUND	7.332	
	NAVY EXCHANGE SERVICE RETIRE TRUST	8.484	
	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	937.179	
	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	170.855	
	OCDO ET CIE ENTERPRISE D'INVESTISS.	908.154	
	ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	121.356	
	ORACON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	421.700	
	PFPC TRUST COMPANY	501.100	
	PNC/PFPC TRUST	4.291.662	
	PROPERTY SEC. MULTI-BLEND FUND CO ADVANCE ASSET MANAG. LTD	450.000	
	RAYTHEON COMP. MASTER PENSION TRUST	200.000	
	RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST	89.954	
	ROCKFELLER BROTHERS FUND INC	13.000	
	SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO NUCLEAR PAC. QUALIF. DECOM. TRUST	1.174	
	SAS TRUSTEE CORPORATION	464.121	
	SCOTTISH WINDOWS INV PARTNERS. INV FUNDS ICVC-PAN-EUROPE-SMAL	705.693	



Handwritten signature


Stampa Elenco Partecipanti / Azionisti

N.	Partecipante	Assenti alle Vocazioni	
		Rappresentate	Dettaglio
00001	BERGAMINI GIACOMO	37.432.565	
-	A 1 DUPONT TESTAMENTARY TRUST		805.000
-	ALPINE INTERNATIONAL REAL ESTATE EQUITY FUND		1.970.610
-	AMADEUS CAPITAL VISION PLC		1.015.464
-	AMGNIS NV		404.872
-	AMN RETIREMENT PLAN WATER TRUST		82.196
-	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		27.057
-	AVA AEDIFICANDI		3.059.628
-	AVA WORLD FUNDS-AEDIFICANDI		856.417
-	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPART. BALZAC REAL ESTATE INDEX		1.206
-	BBH FOR SEI INST IN TRUST INT EQUITY/FULLER THAYER		268.200
-	BBH FOR SEI INSTITUT INVESTM TRUST INTERNAT EQUITY		107.900
-	BBH-SEI INT WORLD EQUITY-US FND/FULLER AND THALER		119.200
-	BGI INDEX SELECTION FUND		20.024
-	BOARD OF REGENTS UNIVERSITY OF TEXAS		410.600
-	BOARD OF TRUSTEES OF THE NAT. PROV. FD AS TR OF THE GLOBAL AS		81.729
-	CAAM ACTIONS FONCIER		1.798.187
-	CAAM ACTIONS IMMOBILIER		82.680
-	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		63.076
-	CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD IN ITS CAP AS MASTER CUST INC		471.900
-	COHEN & STEERS CAPITAL MANAGEMENT INC		13.528
-	COHEN & STEERS EUROPEAN REALTY SHARES INC		63.155
-	COHEN & STEERS INTERNATIONAL REALTY FUND INC		4.323.458
-	COHENSTE INT COHEN & STEERS CAPITAL		30.000
-	COMMONWEALTH OF PA PUB. SC. EMPL RS		1.461.180
-	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT		100.000
-	CZ GROEP ZIEKTEKOSTEN		103.670
-	DIRECTOR'S GUILD OF AMERICA PRO PT		3.245
-	SAFE SMALL CAP INDEX FUND		10.737
-	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		57.000
-	EQT SCH LA SALLE GLOBAL LISTED PROPERTY SECURITIES		509.801
-	EUROPEAN INVESTORS GLOBAL PROPERTY FUND		365.500
-	EUROPEAN INVESTORS INC GLOBAL PROPERTY FUND		2.531.500



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature: "Obank" and "C. Ma".



STATUTO

"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.p.A."

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Articolo 1

1.1 La società è denominata "Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A." o, in forma abbreviata "IGD SpA"

Articolo 2

2.1 La Società ha sede legale in Ravenna (Prov. RA).

2.2 E' attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione la facoltà di istituire e sopprimere sia in Italia che all'estero, sedi secondarie e rappresentanze filiali e succursali e di trasferire la sede sociale nel territorio italiano.

Articolo 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 trentuno dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.


Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società non compete il diritto di recesso.

TITOLO II - OGGETTO DELLA SOCIETA'

Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto esclusivo ogni attività ed operazione in campo immobiliare, sia per conto proprio che di terzi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili per qualsivoglia uso e destinazione anche mediante assunzione e/o affidamento di appalti o concessioni e lo sviluppo di iniziative nel campo immobiliare, nonché la partecipazione a gare d'appalto su mercati nazionali ed esteri, costituzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la cancellazione di diritti relativi ad immobili, con esclusione dell'attività di agenzia e mediazione immobiliare, la compravendita e la conduzione di aziende e di pubblici esercizi.

4.2 Nell'ambito del proprio oggetto, la Società potrà compiere attività di studio e di ricerca, commerciali, industriali, finanziari, mobiliari e immobiliari; potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre società ed imprese con attività analoga, affine o connessa alla propria, con esclusione dell'assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico; potrà contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura e durata, concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, pegni e ipoteche a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società ed imprese nelle quali abbia interessenze o partecipazioni; e potrà esercitare in genere



qualsiasi ulteriore attività e compiere ogni altra operazione inerente, connessa o utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie di raccolta del risparmio fra il pubblico regolate dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dei servizi di investimento così come definiti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

Articolo 5

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo e nel recapito risultante dal libro dei soci.

Le modifiche avranno effetto nei confronti della Società solo se risultano da comunicazione scritta dei soci, con prova di ricevimento da parte della Società stessa.

TITOLO III - CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Articolo 6

6.1 Il capitale sociale è di Euro 309.249.261,00 (trecentonovemilioniduecentoquarantanovemiladuecentosessantuno virgola zero zero), diviso in n. 309.249.261 (trecentonovemilioniduecentoquarantanovemiladuecentosessantuno) di azioni ordinarie del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna.

6.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura. Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

6.3 Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata alla revisione contabile.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, ha la facoltà, da esercitarsi entro il 23 aprile 2012, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

6.5. In data 25 giugno 2007 l'assemblea straordinaria ha deliberato l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società di nuova emissione di importo nominale complessivo pari a Euro 230.000.000,00 costituito da n.

2.300 obbligazioni del valore unitario di Euro 100.000,00 con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di dette obbligazioni fino ad un massimo di nominali Euro 46.653.144,00 da liberarsi in una o più volte mediante emissione di massime n. 46.653.144 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna aventi il medesimo godimento delle azioni in circolazione alla data di emissione riservate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili restando tale aumento del capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultati dall'esercizio della conversione medesima.

Articolo 7

7.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 8

8.1 Le azioni possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

Articolo 9

9.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili sia in proprie azioni sia in azioni di società controllate o collegate, o con warrants, ed altri titoli, a norma e con le modalità di legge. La Società può acquistare azioni proprie.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

Articolo 10

10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10.2 Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e sono tenute, di regola, presso la sede sociale - salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purchè nel territorio dello Stato italiano.

10.3 Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento. Le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica del Regolamento sono assunte dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 11

11.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2364 codice civile.

11.2 L'assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare pubblicato in Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Finanza&Merca-



ti" almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'avviso può contenere anche le stesse indicazioni per una seconda e per eventuali ulteriori adunanze, per il caso che le precedenti andassero deserte.

11.3 Gli amministratori convocano l'Assemblea senza ritardo, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

11.4 Sono valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

Articolo 12

12.1 Possono intervenire in assemblea tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

12.2 Per l'intervento in Assemblea è richiesto che sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata dall'intermediario di cui all'art. 2370 del codice civile almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

Articolo 13

13.1 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.

Articolo 14

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di suo impedimento, assenza o mancanza dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 15

15.1 Per la validità delle Assemblee e delle loro deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

TITOLO V - CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a diciannove membri. Essi sono nominati dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, per un periodo fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c. L'assunzione della carica

di Amministratori è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

16.2 La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste.

16.3 Le liste presentate dai soci indicano i candidati elencandoli in ordine progressivo fino ad un numero massimo pari ai posti da ricoprire. Le liste potranno essere presentate da soci che posseggano, da soli od insieme ad altri, la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima adunanza e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste i soci devono contestualmente depositare presso la sede della società quanto necessario per il loro intervento in assemblea. Ogni lista, deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli distintamente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

16.4 Ogni socio, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 58/1998, nonché i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o di decadenza nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, per le rispettive cariche ed un curriculum vitae di ciascuno dei candidati.

16.5 Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.

16.6 Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, etc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e



verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

16.7 Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Qualora siano state presentate più liste, almeno un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza; pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina sopra descritti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un'unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell'ultimo candidato in graduatoria, il candidato delle liste di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato.

16.8 Nel caso di dimissione di un terzo dei suoi componenti in carica, esclusi dal computo gli amministratori cooptati non ancora confermati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente deve convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Fermo restando quanto precede, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:

i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i), ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 17

17.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi componenti, il Presidente, qualora non sia stato già nominato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente.

17.2 In caso di impedimento, assenza o mancanza il Presidente è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vicepresidente, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di

quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato.

17.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ove istituito, ne dirige, coordina e modera la discussione e le relative attività; proclama i risultati delle rispettive deliberazioni.

Articolo 18

18.1 Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale o ad almeno uno dei componenti del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero da chi ne fa le veci, ogniqualvolta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri o su richiesta del Comitato Esecutivo, ove istituito. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nella comunicazione di convocazione, anche diverso dalla sede sociale purché in Italia.

18.2 Di regola la convocazione è fatta, a mezzo telegramma, telefax, o altro mezzo purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio dei componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a due giorni. L'avviso di convocazione è comunicato ai Sindaci con l'osservanza dei termini sopra indicati.

Articolo 19

19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente, ed in caso di suo impedimento, assenza o mancanza dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

19.2 Nell'ambito di ciascuna riunione il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche al di fuori dei suoi membri, chiamato a controfirmare il verbale della seduta.

Articolo 20

20.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale. In tal caso, devono essere assicurate le possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire ed esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

20.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Le deliberazioni relative alla vendita di im-

mobili o porzioni immobiliari destinati alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non (cd. ipermercati o supermercati) sono prese con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 21

21.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 22

22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione con società controllate nei casi consentiti dalla legge.

22.2 I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La presenza di almeno un membro del Collegio Sindacale alle sedute del Consiglio di Amministrazione assicura l'informativa al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società stessa o dalle società controllate, ed in particolare sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime.

Qualora nessuno dei membri del Collegio Sindacale sia presente alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, o laddove le modalità adottate ai sensi del comma precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al Presidente del Collegio Sindacale, entro il termine massimo di tre mesi. Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del Collegio Sindacale.

Articolo 23

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 codice civile e determinando i limi-

ti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la carica di Amministratore Delegato o Amministratori Delegati.

23.2 Gli organi delegati nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

23.3 Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

23.4 Nel caso in cui non venga costituito alcun organo delegato, restano riservate al Consiglio di Amministrazione tutte le competenze e i doveri attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'organo amministrativo.

23.5 Il Consiglio nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo e svolto compiti direttivi presso società o enti che abbiano un patrimonio non inferiore a dieci milioni di euro, ovvero b) attività professionali, anche nell'ambito della revisione, strettamente attinenti alle attività dell'impresa e alle funzioni che il dirigente preposto è chiamato a svolgere.

Articolo 24

24.1 La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente; in caso di suo impedimento, assenza o mancanza al Vice Presidente, ove nominato, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo al Consigliere più anziano di età. Salvo diversa disposizione della delibera di delega la rappresentanza legale della Società spetta altresì a ciascun Amministratore Delegato nominato ai sensi dell'art. 23.

24.2 La firma del Vice Presidente, ove nominato, fa fede di fronte ai terzi dell'impedimento, assenza o mancanza del Presidente. La firma del Consigliere anziano fa fede di fronte ai terzi dell'impedimento, assenza o mancanza del Presidente e del Vice Presidente, ove nominato.

24.3 La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale a norma del precedente art. 24, comma 1 a dipendenti della Società ed anche a terzi.

Articolo 25

25.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce il compenso degli Amministratori, investiti di particolari cariche compreso il Presidente.

TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 26

26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'Assemblea. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.

26.2 La nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti è effettuata sulla base di liste, applicandosi, per la presentazione e il deposito delle liste le procedure di cui all'art. 16, comma due e seguenti, del presente statuto. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi anche le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

26.3 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente. Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che otterrà la maggioranza semplice dei voti.

26.4 La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima.

26.5 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progres-

sivo e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata.

26.6 In mancanza di liste, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

26.7 Quando il collegio sindacale sia stato eletto mediante il voto di lista, in caso di sostituzione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nei casi in cui venga a mancare oltre al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza anche il sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato.

26.8 Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti criteri verrà convocata una assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

26.9 I candidati alla carica di sindaco dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla legge. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) Attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;

b) Funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,

è stabilito quanto segue:

- hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) connesse all'attività immobiliare e alle attività inerenti a settori economici attinenti a quello immobiliare;

- Sono settori economici attinenti a quello immobiliare quelli in cui operano le imprese controllanti, ovvero che possono essere assoggettate al controllo o collegate ad imprese operanti nel settore immobiliare.

26.10 I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Non possono essere nominati Sindaci e, se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che non posseggono i requisiti di onorabilità e professionalità dal-

la medesima stabiliti.

26.11 All'atto della loro nomina l'Assemblea determina i compensi annuali spettanti ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 27

27.1 Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

27.2 L'assemblea ordinaria dei soci conferisce l'incarico alla società di revisione su proposta motivata dell'organo di controllo e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VII - BILANCI ED UTILI

Articolo 28

28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, e nel rispetto delle norme di legge, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

28.3 Sulla distribuzione degli utili l'Assemblea delibera a norma di legge. Potranno essere assegnati utili ai sensi dell'art. 2349 c.c.

28.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 29

29.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30

30.1 Per quanto non disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Gilberto Coffari

F.to Giancarlo Pasi Notaio

Allegato c'è do.
34180 di fascicolo

IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.p.A.

**Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione
sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria
convocata per il giorno 21 dicembre 2007 in prima convocazione e per il giorno 22
dicembre 2007 in seconda convocazione.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alle seguenti materie all'ordine del giorno:

1. *"Proposta all'assemblea dei soci di modifica, condizionata all'effettivo esercizio da parte di IGD dell'opzione per il regime speciale disciplinato ai commi 119 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Istitutiva), dei seguenti articoli dello Statuto:*

- *art. 1 ("Denominazione, sede, durata"), da modificare mediante inserimento nella denominazione sociale dell'inciso "società di investimento immobiliare quotata". Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- *art. 4 ("Oggetto sociale"), da emendare con inserimento delle previsioni, stabilite dall'art. 3 del Decreto 7 settembre 2007, n. 174 (Regolamento Attuativo) in materia di limiti alla concentrazione dei rischi all'investimento e di controparte e limite massimo di leva finanziaria consentito, a livello individuale e di gruppo; Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Proposta all'assemblea dei soci di modifica del disposto degli art. 4 (Oggetto Sociale) e 16.7 ("Consiglio di Amministrazione") dello Statuto, mediante inserimento di specificazioni dirette a chiarire la portata delle suddette previsioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti".*

In proposito, atteso che entrambi i punti posti all'ordine del giorno attengono a proposte di modifica dello statuto della Società, si precisa che le presenti relazioni sono redatte in conformità allo Schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

* * *

1) Relazione relativa al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria: "Proposta all'assemblea dei soci di modifica, condizionata all'effettivo esercizio da parte di IGD

dell'opzione per il regime speciale disciplinato ai commi 119 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Istitutiva), dei seguenti articoli dello Statuto:

- *art. 1 ("Denominazione, sede, durata"), da modificare mediante inserimento nella denominazione sociale dell'inciso "società di investimento immobiliare quotata". Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- *art. 4 ("Oggetto sociale"), da emendare con inserimento delle previsioni, stabilite dall'art. 3 del Decreto 7 settembre 2007, n. 174 (Regolamento Attuativo) in materia di limiti alla concentrazione dei rischi all'investimento e di controparte e limite massimo di leva finanziaria consentito, a livello individuale e di gruppo; Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

1.1. Motivazioni delle variazioni statutarie proposte

Le modifiche statutarie sottoposte al vaglio assembleare trovano la loro giustificazione nell'opportunità, ravvisata dal Consiglio di Amministrazione della Società, di consentire alla Società medesima, là dove ne sussistessero i presupposti normativi, di esercitare l'opzione per il regime speciale di "Società di Investimento Immobiliare Quotata" ("SIIQ") disciplinato dai commi 119 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (la "Legge Istitutiva").

A tale riguardo, si fa rilevare come:

- a) compatibilmente con l'evoluzione del quadro normativo in materia di SIIQ, ~~che appare~~ ^{che appare} estremamente fluido – come più in dettaglio specificato nel seguito della presente relazione – potrebbe risultare conveniente, per la Società, esercitare l'opzione ~~per il regime~~ ^{per il regime} agevolato entro il 31 dicembre 2007, o di termine ulteriore eventualmente prorogato dalla normativa di riferimento, sì da usufruire delle relative agevolazioni fiscali sin dall'esercizio 2008;
- b) al fine dell'esercizio dell'opzione per il regime SIIQ entro il 31 dicembre 2007, o di termine ulteriore eventualmente prorogato dalla normativa di riferimento, occorrerebbe modificare gli articoli 1 e 4 dello Statuto sociale al fine di integrarli con i requisiti previsti dalla Legge Istitutiva.

Ora, quanto al punto sub a) va evidenziato come, almeno a data attuale, sussistano incertezze interpretative e lacune normative della disciplina in materia di SIIQ che non consentono di poter assumere decisioni definitive in ordine all'esercizio o meno dell'opzione per il regime agevolato in tempo utile per poter fruire delle agevolazioni fiscali sin dall'esercizio 2008; in particolare, non vi è

chiarezza attualmente in ordine alla possibilità di considerare alcune poste di bilancio al fine della verifica della sussistenza dei parametri reddituale e patrimoniale.

Si fa inoltre presente che la normativa in materia di SIIQ potrebbe subire con la legge finanziaria 2008 modificazioni idonee a dissipare le attuali incertezze.

Pertanto, in considerazione delle lacune esistenti, della fluidità del quadro disciplinare di riferimento, nonché degli approfondimenti tuttora in corso, il Consiglio di Amministrazione ritiene che una decisione compiuta potrà essere assunta solo a ridosso della scadenza del termine del 31 dicembre 2007 attualmente previsto per poter fruire del regime agevolato già dall'esercizio 2008, e che, tuttavia, proprio l'evoluzione delle norme in materia di SIIQ nonché della loro interpretazione, suggerisce di predisporre comunque tutti gli adempimenti formali necessari a consentire di esercitare l'opzione per il regime agevolato entro la suddetta scadenza si da permettere alla Società nel caso in cui ne sussistessero i presupposti normativi, di cogliere l'opportunità di applicare la disciplina fiscale speciale sin dall'esercizio 2008, o successivamente, per effetto di termine ulteriore eventualmente prorogato dalla normativa di riferimento

Ciò chiarito, occorre altresì contemperare l'esigenza sopra rappresentata con la necessità di evitare che lo Statuto sociale possa subire modificazioni anche nel caso in cui la Società, per propria assenza dei presupposti di legge, non riesca ad assumere lo status di SIIQ già dall'esercizio 2008; tal fine, pertanto, il Consiglio di Amministrazione propone che le modifiche statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea – rappresentate in dettaglio nel successivo paragrafo 1.2) della presente relazione – siano condizionate all'effettivo esercizio dell'opzione per il regime speciale SIIQ. Le suddette modifiche, pertanto, qualora approvate dall'Assemblea, diverranno efficaci solo in caso di esercizio della suddetta opzione da parte della Società.

1.2. Esposizione delle modifiche statutarie proposte all'approvazione dell'Assemblea

Quanto all'oggetto delle modifiche statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, si specifica in via preliminare che le stesse trovano fonte nell'articolo 3 del Decreto 7 settembre 2007, n. 174, attuativo della Legge Istituitiva, e nel comma 120 dell'art. 1 della medesima Legge, i quali prevedono rispettivamente che:

- lo statuto delle SIIQ preveda regole in materia di investimenti, limiti alla concentrazione dei rischi all'investimento e di controparte ed il limite massimo di leva finanziaria consentito, a livello individuale e di gruppo;

- nella denominazione sociale della SIIQ sia presente l'inciso "società di investimento immobiliare quotata".

Ciò premesso, in coerenza con le disposizioni sopra compendiate, si propone all'Assemblea:

- i) di sostituire l'attuale testo dell'art. 1 dello Statuto con la seguente formulazione:
"1.1 La società è denominata Immobiliare "Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A." ovvero, in forma abbreviata "IGD SIIQ S.p.A.";
- ii) di integrare l'art. 4 dello Statuto sociale mediante l'inserimento di un nuovo comma, il comma 4.3., dal seguente tenore:

"4.3 Le predette attività saranno compiute nel rispetto delle seguenti regole in materia di investimenti e dei limiti alla concentrazione del rischio e alla leva finanziaria di seguito indicati.

(i) la Società non investe, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore al 30% delle proprie attività in un unico bene immobile, avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie, fermo restando che nel caso di piani di sviluppo oggetto di un'unica progettazione urbanistica, cessano di avere caratteristiche urbanistiche unitarie quelle porzioni del bene immobile che siano oggetto di concessioni edilizie singole e funzionalmente autonome o che siano dotate di opere di urbanizzazione sufficienti a garantire il collegamento ai pubblici servizi.

(ii) i ricavi provenienti da uno stesso locatario o da locatari appartenenti allo stesso gruppo non possono eccedere il 60% dei ricavi complessivamente provenienti dalla locazione;

(iii) il limite massimo di leva finanziaria consentito, a livello individuale e di gruppo, è pari all'85% del valore del patrimonio.

I suddetti limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali o comunque non dipendenti dalla volontà della Società. Salvo il diverso interesse degli azionisti e/o della Società, il superamento non potrà protrarsi oltre 24 mesi, per quanto riguarda le soglie di cui ai paragrafi (i), e (ii) e 18 mesi, per quanto riguarda la soglia di cui al paragrafo (iii)".



Handwritten signature/initials.

1.3. Valutazioni in merito alla mancata ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche all'oggetto sociale sottoposte all'approvazione dell'Assemblea consistono, come sopra illustrato, nell'emendamento dell'articolo 4 dello Statuto mediante la previsione di limiti di concentrazione dei rischi relativi all'investimento in un unico compendio immobiliare o con una stessa controparte e nella previsione di limiti all'assunzione di indebitamento coerenti con l'attuale politica gestionale del Gruppo IGD.

Le modifiche proposte, pertanto non hanno un impatto sostanziale sull'oggetto sociale di IGD e non determinano, dunque, un "cambiamento significativo dell'attività della società" rilevante ai fini dell'attribuzione ai soci del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

Qualora concordiate con quanto proposto, vogliate approvare le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea straordinaria di Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A.:

- preso atto della Relazione degli Amministratori e di quanto illustrato dal Presidente

DELIBERA

- di modificare gli articoli 1 e 4 dello Statuto sociale come segue:




Testo vigente dell'articolo 1 dello Statuto sociale	Testo dell'articolo 1 dello Statuto sociale sottoposto all'approvazione dell'Assemblea
1.1 La società è denominata "Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. o, in forma abbreviata "IGD SpA".	1.1 La società è denominata Immobiliare "Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A." ovvero, in forma abbreviata "IGD SIO S.p.A.".
Testo vigente dell'articolo 4 dello Statuto sociale	Testo dell'articolo 4 dello Statuto sociale sottoposto all'approvazione dell'Assemblea
4.1 La Società ha per oggetto esclusivo ogni attività ed operazione in campo immobiliare in Italia, sia per conto proprio che di terzi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili per qualsivoglia uso e destinazione anche mediante assunzione e/o affidamento di appalti o concessioni e lo sviluppo di iniziative nel campo immobiliare, nonché la partecipazione a gare d'appalto su mercati nazionali ed esteri, costituzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la cancellazione di diritti relativi ad immobili, con esclusione dell'attività di agenzia e mediazione immobiliare, la compravendita e la conduzione di aziende e di pubblici esercizi.	4.1. [Invariato]
4.2 Nell'ambito del proprio oggetto, la Società potrà compiere attività di studio e di ricerca, commerciali, industriali, finanziari, mobiliari e immobiliari; potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre società ed imprese con attività analoga, affine o connessa alla propria,	4.2. [Invariato]



fulco/lor

con esclusione dell'assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico; potrà contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura e durata, concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni, pegni e ipoteche a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società ed imprese nelle quali abbia interessenze o partecipazioni; e potrà esercitare in genere qualsiasi ulteriore attività e compiere ogni altra operazione inerente, connessa o utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie di raccolta del risparmio fra il pubblico regolate dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dei servizi di investimento così come definiti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.



4.3 Le predette attività saranno compiute nel rispetto delle seguenti regole in materia di investimenti e dei limiti alla concentrazione del rischio e alla leva finanziaria di seguito indicati.

(i) la Società non investe, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore al 30% delle proprie attività in un unico bene immobile, avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie, fermo restando che nel caso di piani di sviluppo oggetto di un'unica progettazione urbanistica, cessano di avere caratteristiche urbanistiche unitarie quelle porzioni del bene immobile che siano oggetto di concessioni edilizie singole e funzionalmente autonome o che siano dotate di opere di urbanizzazione sufficienti a garantire il collegamento ai pubblici servizi.

(ii) i ricavi provenienti da uno stesso locatario o da locatari appartenenti allo stesso gruppo non possono eccedere il 60% dei ricavi complessivamente provenienti dalla locazione;

(iii) il limite massimo di leva finanziaria consentito, a livello individuale e di gruppo, è pari all'85% del valore del patrimonio.

I suddetti limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali o comunque non dipendenti dalla volontà della Società. Salvo il diverso interesse degli azionisti e/o

Robert Cooper

della Società, il superamento non potrà protrarsi oltre 24 mesi, per quanto riguarda le soglie di cui ai paragrafi (i), e (ii) e 18 mesi, per quanto riguarda la soglia di cui al paragrafo (iii).

- di condizionare l'efficacia delle suddette modifiche statutarie all'esercizio, da parte della Società, dell'opzione per il regime speciale disciplinato dai commi 119 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, ogni potere per porre in essere gli tutti gli adempimenti relativi alle deliberazioni adottate."

2) Relazione relativa al punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria: "Proposta all'assemblea dei soci di modifica del disposto degli art. 4 (Oggetto Sociale) e 16.7 ("Consiglio di Amministrazione") dello Statuto, mediante inserimento di specificazioni dirette a chiarire la portata delle suddette previsioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti".



2.1. Oggetto delle modifiche statutarie proposte all'Assemblea e relative motivazioni

Le modifiche proposte all'Assemblea Straordinaria nel presente punto all'ordine del giorno consistono:

- a) nell'eliminazione, dal testo dell'art. 4.1. dello Statuto sociale, del riferimento all'Italia quale luogo di svolgimento delle attività ed operazioni in campo immobiliare dedotte nell'oggetto sociale;
- b) nell'integrazione del disposto dell'art. 16.7 dello Statuto sociale, relativo all'elezione tramite voto di lista dei componenti del Consiglio di Amministrazione, mediante l'inserimento della precisazione per cui "~~Qualora siano state presentate più liste, almeno un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza; pertanto, qualora in~~ applicazione dei criteri di nomina sopra descritti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un'unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell'ultimo candidato in graduatoria, il candidato delle liste di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato".

Entrambe le proposte di modifica statutaria trovano giustificazione nell'opportunità di chiarire la portata degli articoli 4 e 16 dello Statuto sociale e, in particolare:

- di conferire maggiore coerenza all'attuale dispositivo dell'articolo 4.1, con riferimento all'ambito territoriale di operatività della Società;
- di garantire una più stretta aderenza dell'articolo 16.7 dello Statuto sociale al novellato testo dell'articolo 147-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza").

Con riferimento all'articolo 4.1 dello Statuto, infatti si rileva che l'attuale riferimento all'Italia quale luogo di svolgimento delle attività ed operazioni in campo immobiliare previste nell'oggetto sociale non appare coerente con la possibilità per la Società, prevista dalla medesima disposizione, di partecipare a gare d'appalto anche su mercati esteri.

E' pertanto opportuno che siffatta discrasia venga eliminata mediante elisione del riferimento geografico all'Italia.



Per quanto concerne invece la proposta di modifica dell'articolo 16.7 dello Statuto, la stessa è finalizzata a puntualizzare i criteri di elezione dell'amministratore c.d. "di minoranza", in un'ottica di ancor più stretta aderenza al richiamato articolo 147-ter del Testo Unico della Finanza, a mente del quale *"almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti"*.

H. Albert Co/lori

2.2. Valutazioni in merito alla mancata ricorrenza del diritto di recesso

Come già rilevato nel precedente paragrafo, le modifiche statutarie proposte all'Assemblea si limitano a chiarire la portata delle disposizioni di cui agli articoli 4.1 e 16.7 dello Statuto sociale.

Le modifiche proposte, pertanto non hanno un impatto sostanziale sull'oggetto sociale di IGD e non determinano, dunque, un "cambiamento significativo dell'attività della società" rilevante ai fini dell'attribuzione ai soci del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

Qualora concordiate con quanto proposto, vogliate approvare le seguenti deliberazioni:


"L'Assemblea straordinaria di Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A.:"

- preso atto della Relazione degli Amministratori e di quanto illustrato dal Presidente


DELIBERA

- di modificare gli articoli 4.1 e 16.7 dello Statuto sociale come segue:

Testo vigente dell'articolo 4.1 dello Statuto sociale	Testo dell'articolo 4 dello Statuto sociale sottoposto all'approvazione dell'Assemblea
<p>4.1 La Società ha per oggetto esclusivo ogni attività ed operazione in campo immobiliare in Italia, sia per conto proprio che di terzi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili per qualsivoglia uso e destinazione anche mediante assunzione e/o affidamento di appalti o concessioni e lo sviluppo di iniziative nel campo immobiliare, nonché la partecipazione a gare d'appalto su mercati nazionali ed esteri, costituzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la cancellazione di diritti relativi ad immobili, con esclusione dell'attività di agenzia e mediazione immobiliare, la compravendita e la conduzione di aziende e di pubblici esercizi.</p>	<p>4.1 La Società ha per oggetto esclusivo ogni attività ed operazione in campo immobiliare, sia per conto proprio che di terzi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili per qualsivoglia uso e destinazione anche mediante assunzione e/o affidamento di appalti o concessioni e lo sviluppo di iniziative nel campo immobiliare, nonché la partecipazione a gare d'appalto su mercati nazionali ed esteri, costituzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la cancellazione di diritti relativi ad immobili, con esclusione dell'attività di agenzia e mediazione immobiliare, la compravendita e la conduzione di aziende e di pubblici esercizi.</p>
Testo vigente dell'articolo 16.7 dello Statuto sociale	Testo dell'articolo 16.7 dello Statuto sociale sottoposto all'approvazione dell'Assemblea
<p>16.7 Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.</p>	<p>16.7 Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.</p> <p>Qualora siano state presentate più liste, almeno un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza; pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina sopra descritti i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un'unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell'ultimo candidato in graduatoria, il candidato delle liste di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato</p>



+ Debutto Colucci



- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, ogni potere per porre in essere gli tutti gli adempimenti relativi alle deliberazioni adottate."

Ravenna, li 29 novembre 2007

L'Amministratore Delegato

folgo ai e' interlunare e leggeri" se Presidente,
debutto fuori



COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE
FIRMATO A NORMA DI LEGGE CHE
RILASCIO OGGI 27 DICEMBRE 2007





Camera di Commercio Ravenna

N. PRA/26789/2007/CRAAUTO

RAVENNA, 28/12/2007

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI RAVENNA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.P.A." O IN FORMA ABBREVIATA "IGD SPA"

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 00397420399
DEL REGISTRO IMPRESE DI RAVENNA

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 88573

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)

DT. ATTO: 21/12/2007

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

S2	RIQ 18	NUOVO OGGETTO SOCIALE
S2	RIQ 20	ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
S2	RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 28/12/2007 DATA PROTOCOLLO: 28/12/2007

ESATTI PER DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**	
*** Pagamento effettuato in Euro ***			

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: PSAGCR35A19H199S-DOTT. GIANCARLO PASI-RAV

FIRMA DELL'ADDETTO:
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 28/12/2007 15:10:57
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 28/12/2007 15:10:57



RARIPRA



0000267892007